CONGRESSO NAZIONALE dei GEOLOGI ITALIANI
NAPOLI 28 - 29 - 30 APRILE 2016

La geologia che verrà

il mercato, l'università e le proposte di legge

Tavolo Pianificazione

Roberto TRONCARELLI (Coordinatore), Ordine dei Geologi Lazio
Alfonso ALIPERTA, Ordine dei Geologi Calabria
Francesco CECCARELLI, Ordine dei Geologi Toscana
Gerardo LOMBARDI, Ordine dei Geologi Campania
Matteo MARINI, Ordine dei Geologi Trentino Alto Adige
Vincent OTTAVIANI, Ordine dei Geologi Umbria
Giovanni PANTALEO, Ordine dei Geologi Sicilia
Mary WILLIAM, Ordine dei Geologi Basilicata

www.congressonazionalegeologiitaliani.it

Alcune realtà regionali: ***TRENTINO – ALTOADIGE – Provincia Autonoma di Bolzano***

CONGRESSO NAZIONALE dei GEOLOGI ITALIANI
NAPOLI 28 - 29 - 30 APRILE 2016

TRENTINO ALTO ADIGE
TRENTINO SÜDTIROL

SUPPORTI LEGISLATIVI ALLA PIANIFICAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ALTO ADIGE

SÜDTIROL

dott. geologo Matteo Marini
(Vicepresidente Ordine dei Geologi Trentino Alto Adige)

in collaborazione con Geol. Volkmar Mair e Arch. Frank Weber della PAB

Conseguenze sulla pianificazione territoriale, basi legislative

Nesso legislativo - strategico

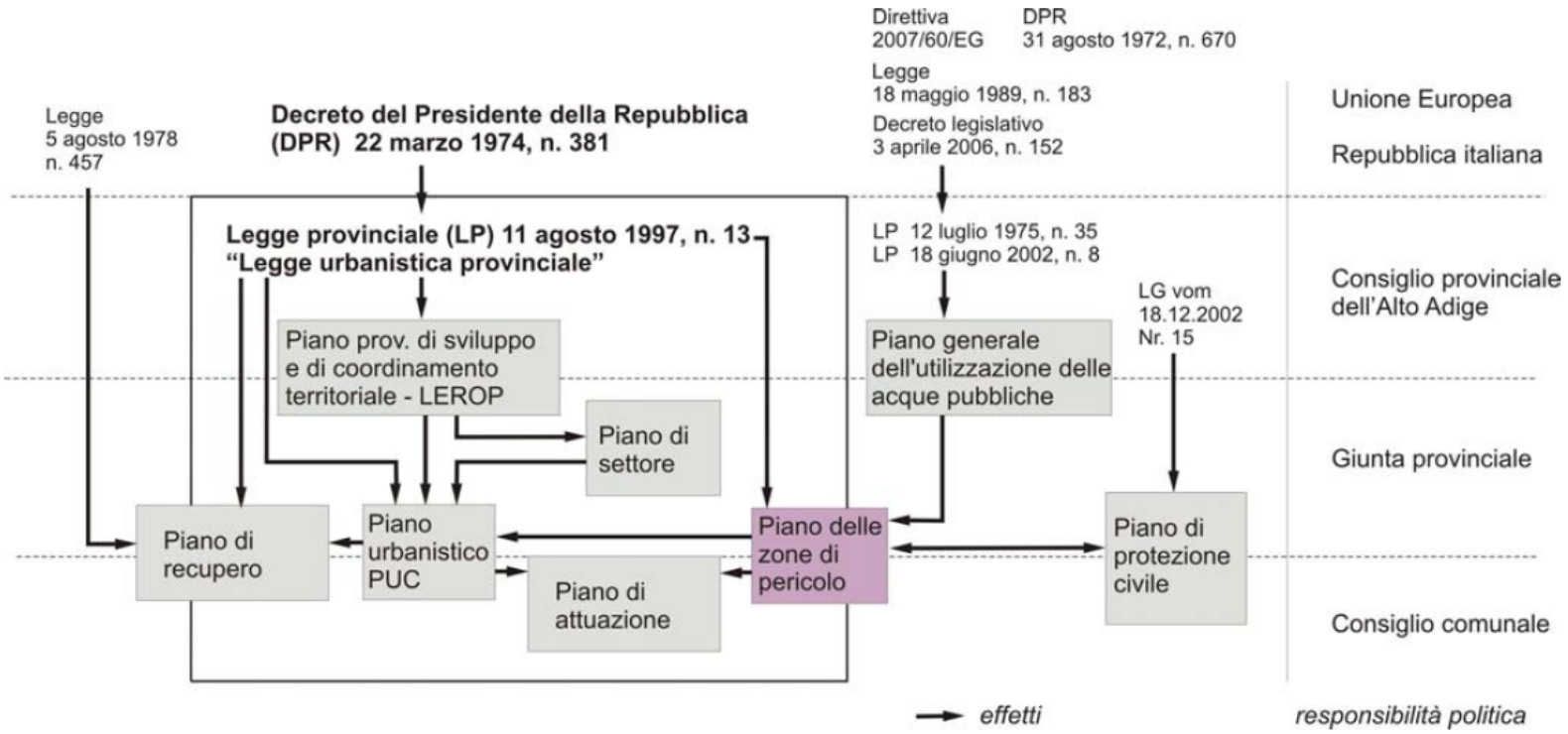

La pianificazione del pericolo idrogeologico in Provincia Autonoma di Bolzano

Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13

Esecuzione - operativa

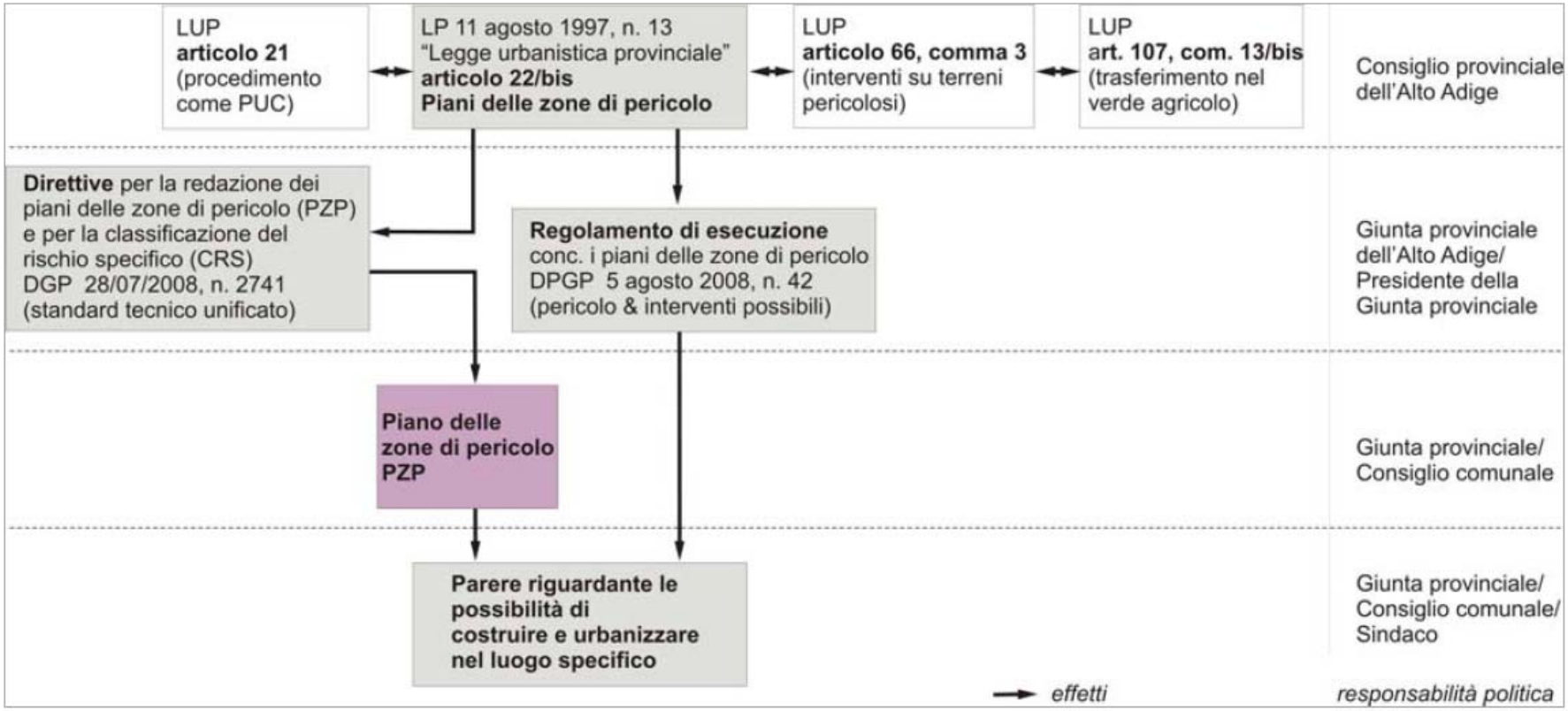

CONGRESSO NAZIONALE dei GEOLOGI ITALIANI
NAPOLI 28 - 29 - 30 APRILE 2016

Legge urbanistica provinciale, Art. 22-bis (Piani delle zone di pericolo)

Art. 22/bis (Piani delle zone di pericolo)

1) La Giunta provinciale approva le linee guida per la redazione dei piani delle zone di pericolo. Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti a eventi naturali.

2) I comuni redigono i piani delle zone di pericolo nel rispetto delle citate linee guida

3) L'approvazione dei piani di pericolo avviene attraverso la conferenza dei servizi ove partecipano il sindaco del comune interessato ed un rappresentante per ciascuna delle seguenti ripartizioni e dei seguenti uffici provinciali: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, Ripartizione Opere idrauliche, Ripartizione Foreste, Ufficio Geologia e prove materiali ed Ufficio Protezione civile.

5) Le prescrizioni del piano delle zone di pericolo prevalgono su prescrizioni contrastanti del piano urbanistico.

6) In caso di nuove conoscenze o quando, per effetto della realizzazione di nuove opere di protezione o di eventi di altro genere, si verificano cambiamenti sostanziali delle situazioni di pericolo, si procede alla modifica del piano delle zone di pericolo

7) Se l'opera progettata è in contrasto con il piano delle zone di pericolo, l'autorità competente sospende la decisione sulle richieste di concessione edilizia in attesa della modifica del progetto, della realizzazione di opere di protezione o comunque fino all'eliminazione della situazione di pericolo.

CONGRESSO NAZIONALE dei GEOLOGI ITALIANI
NAPOLI 28 - 29 - 30 APRILE 2016

DPGP 05/05/2008, n. 42, in vigore dal 03/12/2008

Regolamento di esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo

- Art. 1 (Ambito di applicazione)
- Art. 2 (Disposizioni generali)
- Art. 3 (Prescrizioni generali per gli interventi consentiti nelle zone esposte a pericolo idrogeologico)
- Art. 4 (Interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato (H4))
- Art. 5 (Interventi consentiti sul patrimonio edilizio nelle zone di pericolo idrogeologico elevato (H3))
- Art. 6 (Interventi consentiti sul patrimonio edilizio nelle zone di pericolo idrogeologico medio (H2))
- Art. 7 (Interventi consentiti sulle infrastrutture di viabilità e sulle infrastrutture tecniche nelle zone di pericolo idrogeologico (H4, H3 e H2))
- Art. 8 (Opere di sistemazione, di difesa, di bonifica, di riqualificazione ambientale)
- Art. 9 (Impianti sportivi ed impianti per il tempo libero)
- Art. 10 (Verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico)
- Art. 11 (Verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica)
- Art. 12 (Delocalizzazione ed altri provvedimenti)
- Art. 13 (Abrogazioni e norme transitorie)

CONGRESSO NAZIONALE dei GEOLOGI ITALIANI
NAPOLI 28 - 29 - 30 APRILE 2016

Esempio di Piano del pericolo secondo le direttive Delibera 14 maggio 2012, n. 712

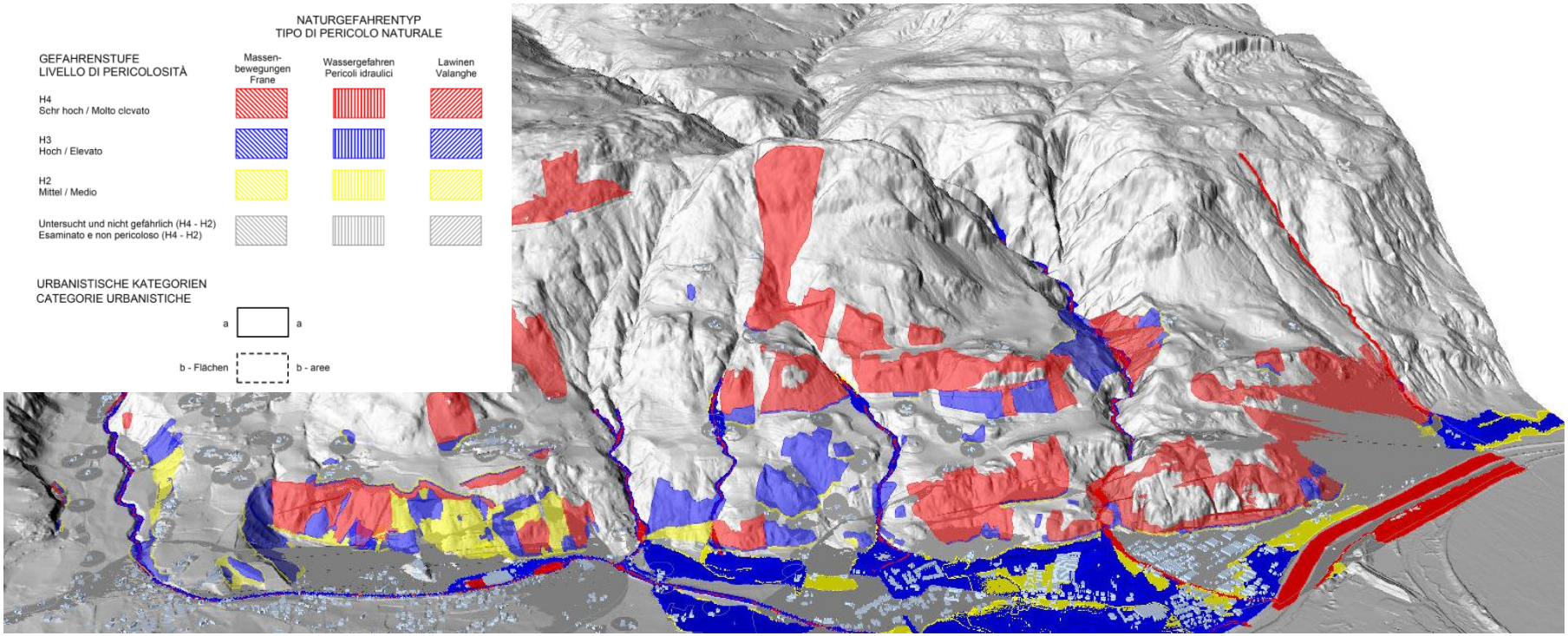

	Prozesse / Processi		Naturgefahrentyp Tipo di pericolo naturale
LF	Sturz / Crollo	*landslide + fall*	Massenbewegungen
LG	Rutschung / Scivolamento	*landslide + gravity*	
LC	Einbruch / Sprofondamento	*landslide + collapse*	Frane
LD	Hangmure / Colata di versante	*landslide + debris flow*	
IN	Überschwemmung / Alluvione	*inundation*	Wassergefahren
IS	Übersarung / Alluvione torrentizia	*inundation + solid*	
DF	Murgang / Colata detritica	*debris Flow*	Pericoli idraulici
EL - ED - EA	Erosion s.l. / Erosione s.l.	*erosion (lateral, depth, areal)*	
AD	Fliesslawine / Valanga radente	*avalanche - dense flow*	Lawinen
AP	Staublawine - Valanga nubiforme	*avalanche - powder*	
GS	Gleitschnee / Slittamento di neve	*gliding snow*	Valanghe

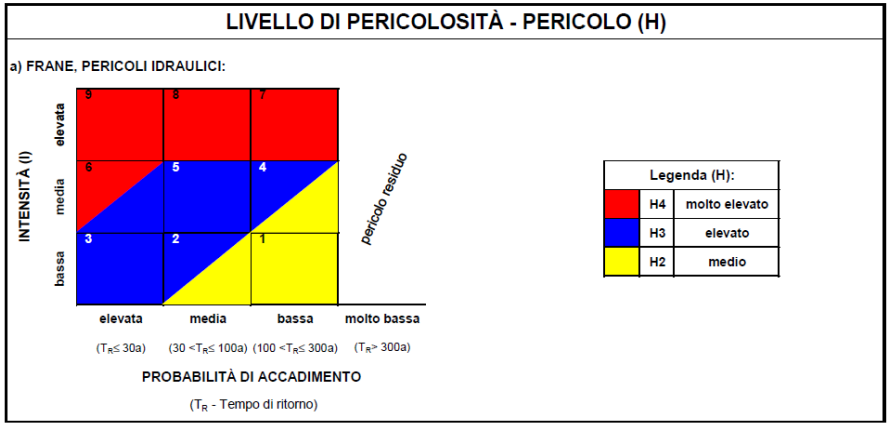

CONGRESSO NAZIONALE dei GEOLOGI ITALIANI
NAPOLI 28 - 29 - 30 APRILE 2016

Delibera 14 maggio 2012, n. 712
Direttive per la redazione dei Piani delle zone di pericolo

		direttive	regolamento di esecuzione	
		pericolo	*costruzioni*	*zone edificabili*
H1		nessuno - basso	si	si
H2		medio	si	si
H3		elevato	si (a condizione che è garantito il livello di rischio ≤ Rs2)	no
H4		molto elevato	no (ad eccezione di infrastrutture, impianti sportivi ed impianti per il tempo libero)	no

Delibera 14 maggio 2012, n. 712
Direttive per la redazione dei Piani delle zone di pericolo
Regolamento di esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo

Regolamento di esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo, art. 11
Verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica

2. … Con la **verifica di compatibilità** devono essere date indicazioni vincolanti relative a:

a) valutazione del rischio specifico in base alle interferenze tra dissesti ed uso del suolo attuale e programmato;
b) esistenza di elementi vulnerabili e gravità dei danni potenziali;
c) valutazione delle misure di sicurezza necessarie;
d) garanzia che non siano cagionati danni o rischi maggiori a terzi.

Modifiche previste per il regolamentazione della verifica di compatibilità del singolo progetto

Classificazione del rischio ai fini della verifica di compatibilità

Ai fini della verifica di compatibilità la valutazione del rischio avviene a scala di singolo progetto. In questo caso la vulnerabilità viene definita, utilizzando la stessa scala V1-V4, mediante analisi di dettaglio delle caratteristiche costruttive in relazione al tipo di processo insistente.

CONGRESSO NAZIONALE dei GEOLOGI ITALIANI
NAPOLI 28 - 29 - 30 APRILE 2016

I piani delle zone di pericolo sono innanzi tutto strumenti di prevenzione ma indicano anche i rischi delle situazioni esistenti

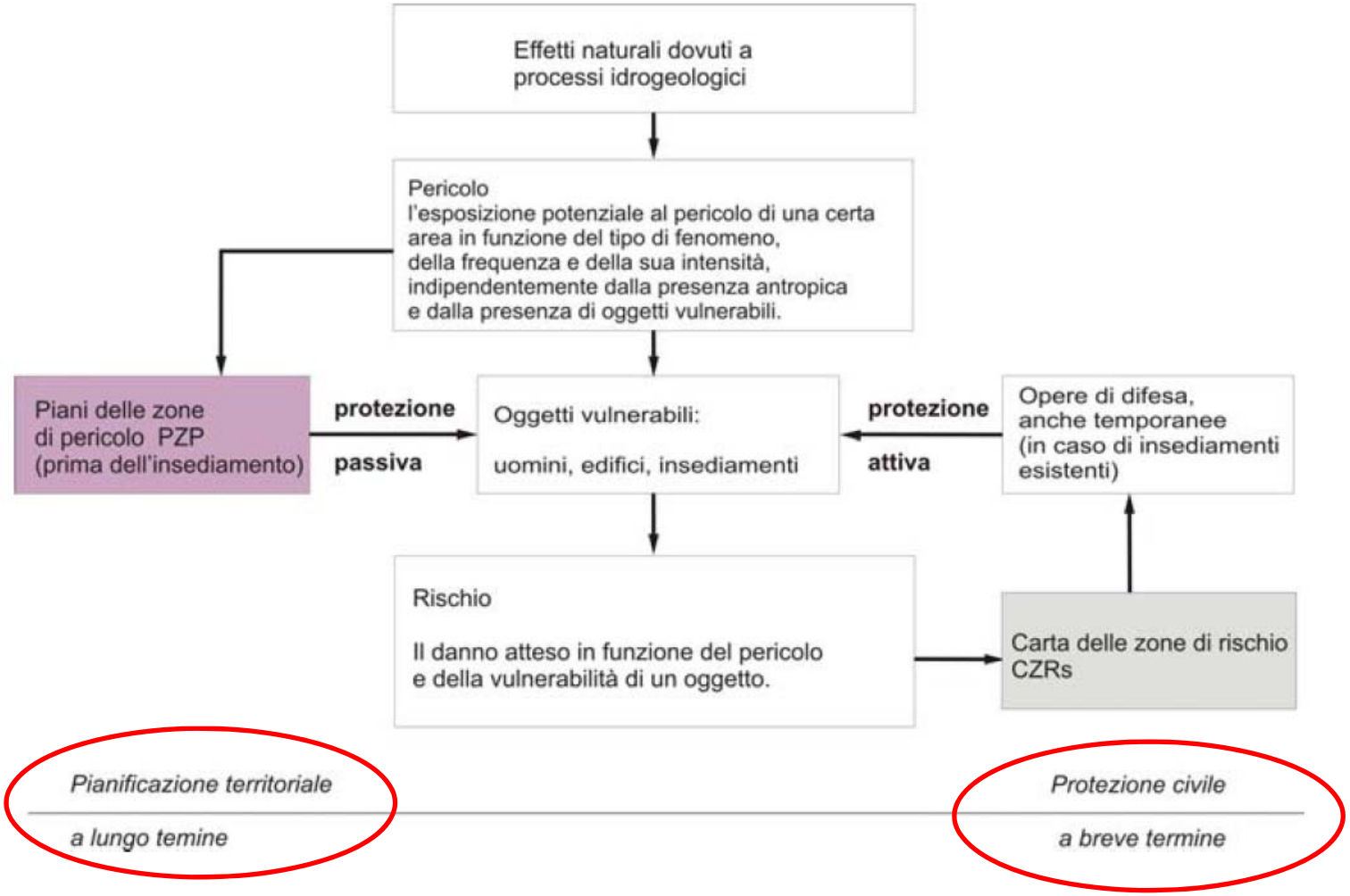

Verifica di compatibilità

Art. 11 (Verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica)

La verifica di compatibilità è uno strumento universale e adatto per trovare una soluzione fra le esigenze della pianificazione del pericolo, la pianificazione territoriale, opere di protezione, protezione di singoli oggetti vulnerabili .

La verifica di compatibilità non è pensata soltanto per il futuro ma anche per il periodo transitorio per non ingessare completamente l'edilizia anche in territori geologicamente ed idrogeologicamente fragili.

La verifica di compatibilità consiste nel prendere atto del grado di pericolo presente nell'area e analizza le possibili soluzioni tecniche adatte a mitigare il rischio per la realizzazione di un progetto specifico (modifiche al piano urbanistico, nuova zona di espansione, realizzazione di opere di difesa, nuova edificazione, demo-ricostruzione…).

4) Le verifiche di compatibilità possono essere elaborate esclusivamente da tecnici con qualifica adeguata, nonché da dipendenti della pubblica amministrazione inquadrati nel profilo professionale corrispondente.

5) I risultati della verifica di compatibilità sono vincolanti per l'approvazione o l'autorizzazione dell'opera da parte dell'autorità competente.

CONGRESSO NAZIONALE dei GEOLOGI ITALIANI
NAPOLI 28 - 29 - 30 APRILE 2016

IN FUTURO I DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI NATURALI SONO CONSEGUENZE DELLE NOSTRE DECISIONI PRESE OGGI

(MILETI 1999)

GRAZIE PER L‘ ATTENZIONE

E

BUONA PIANIFICAZIONE A TUTTI